



## **Sorveglianza e lotta alle epizoozie delle api / Obblighi degli apicoltori**

### **Basi legali:**

Legge federale sulle epizoozie (LFE, RS 916.40) del 1° luglio 1966

Ordinanza federale sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) del 27 giugno 1995

Legge cantonale sulla veterinaria (LVet, CSC 910.000) del 30 agosto 2007

### **Obblighi degli apicoltori in generale**

#### **Art. 59 OFE**

<sup>1</sup> I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

<sup>2</sup> Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.

<sup>3</sup> Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura sia degli apiari occupati sia di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario non diventi una fonte di propagazione di epizoozie.

### **Registrazione di aziende detentrici di [...] api**

#### **Art. 18a OFE**

<sup>2</sup> I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

<sup>3</sup> Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

<sup>4</sup> Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione [...] a ogni apicoltore e a ogni apiario.

### **Identificazione di apiari e comunicazione del trasferimento**

#### **Art. 19a OFE**

<sup>1</sup> Gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale.

<sup>2</sup> Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l'apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. L'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua, se necessario, un controllo sanitario. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve essere comunicato.

### **Controllo degli effettivi**

#### **Art. 20 OFE**

<sup>1</sup> Deve tenere un controllo degli effettivi:

b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

<sup>2</sup> Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.

<sup>3</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.

<sup>4</sup> I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.

### **Obbligo di notifica**

#### **Art. 61 OFE**

<sup>3</sup> In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

## **Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario**

### **Art. 62 OFE**

<sup>1</sup> Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

## **Lotta e controllo statali**

### **Art. 269-272 OFE (riassunto)**

Le epizoozie delle api peste americana e peste europea (art. 273-274 OFE) vengono combattute dallo Stato. Se viene diagnosticata una di queste due epizoozie, l'apiario interessato viene messo sotto sequestro e vengono ordinati dei provvedimenti di lotta. In caso di peste americana, è vietato il movimento di api e favi in una zona di sequestro che comprende una regione con un raggio di 2km e, in caso di peste europea, con un raggio di 1km attorno all'apiario infetto. Gli apiari nella zona di sequestro o gli apiari nelle vicinanze di un apiario infetto vengono controllati dall'ispettore degli apiari. Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

## **Prescrizioni sulla lotta alla peste americana (o europea)**

### **Art. 271a (o 273a) OFE**

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana (o europea) delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

## **Competenze degli organi della polizia epizootica**

### **Art 294 OFE**

<sup>1</sup> Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

<sup>2</sup> Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della legge e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

<sup>3</sup> Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

## **Costi della lotta e indennità**

### **Art 31-34 LFE (riassunto)**

L'ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali assume i costi per l'onere dell'ispettore degli apiari (controlli, provvedimenti di lotta), nonché i costi di laboratorio e versa indennità per perdite di api e di favi. Le prestazioni possono essere ridotte o venire meno se la persona lesa è corresponsabile dell'epizoozia, non l'ha annunciata o lo ha fatto troppo tardi o non ha soddisfatto appieno altre prescrizioni e disposizioni di polizia delle epizoozie (se impedisce all'ispettore degli apiari di svolgere il suo lavoro, rifiuta di collaborare, non rispetta i provvedimenti di sequestro, non tiene un controllo degli effettivi).

## **Indirizzi**

### **Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali**

Planaterrastr. 11

7001 Coira

Tel. 081 257 24 21

Fax 081 257 21 49

[info@alt.gr.ch](mailto:info@alt.gr.ch)

### **Commissario degli apiari**

Heusser Heinrich

Oberestr. 41

7270 Davos-Platz

Tel. 081 413 67 69

Cellulare 078 646 91 20

[heinrich.heusser@alt.gr.ch](mailto:heinrich.heusser@alt.gr.ch)

Trova ulteriori informazioni utili ai link seguenti:

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali:

[www.alt.gr.ch](http://www.alt.gr.ch)

Ufficio federale di veterinaria:

[www.bvet.admin.ch](http://www.bvet.admin.ch)

Centro svizzero di ricerche apicole:

[www.apis.admin.ch](http://www.apis.admin.ch)

Coira, agosto 2011